

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 25 settembre 2024, n. 462

[ID VIP 10451] - Parco agrivoltaico denominato "GR Lucera", della potenza di 51,22 MW, con sistema di accumulo da 14 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Lucera (FG) e Troia (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Grenergy Rinnovabili 9 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
 - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
 - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
 - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
 - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
 - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
 - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
 - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
 - il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente

a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 198791 del 05.12.2023, acquisita in pari data al prot. n. 20833 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 20855 del 05.12.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 21868 del 22.12.2023, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere non favorevole;
- nota proprio prot. n. 69 - 155 del 02.01.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10451, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico denominato "GR Lucera", della potenza di 51,22 MW, con sistema di accumulo da 14 MW e dell e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Lucera (FG) e Troia (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Grenergy Rinnovabili 9" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP 10451.pdf -

8ed72bac3bf75a64118432b127e041d8dcfe09d2c6224990f10d456a0c9e26ad

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10451

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **51,22 MW**
 Ubicazione: **Comuni di Lucera (FG) e Troia (FG).**
 Proponente: **Grenergy Rinnovabili 9 S.r.l.**

In riferimento al progetto per la costruzione di un impianto agrovoltaico denominato " **GR Lucera** ", della potenza pari a 51.22 MW con sistema di accumulo da 14 MW e dalle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lucera (FG), Troia (FG), su un'area catastale disponibile di circa 73,5 ha di cui quasi 69 ha recintati. Le aree di impianto sono collinari con acclività non accentuata e quote s.l.m. comprese tra 200 e 300 m, attualmente investite a seminativo sono ubicate in un quadrilatero delimitato a nord dalla SP 18, a est dalla SP 109, a sud dalla SP 132 e a ovest dalla SP131.

L'impianto agrofotovoltaico interessa tre lotti ubicati ad una distanza di circa 8 km a sud dell'abitato di Lucera (FG), e circa 6 km a nord dell'abitato di Troia. Il luogo abitato più vicino è Masseria Montaratro, ubicata a circa 250 m dall' area di impianto più vicina (Campo B).

Le aree che si collocano immediatamente a nord e ovest della Masseria Montearatro, facilmente raggiungibili dall'abitato dalla SP 109, sono così denominate, negli elaborati progettuali.

- Campo A ha una superficie recintata di circa 44 ha
- Campo B ha una superficie recintata di circa 10,5 ha
- Campo C è suddiviso a sua volta in tre aree di superficie complessiva di poco inferiore a 14,4 ha.

L'impianto fotovoltaico integrato con il Sistema di Accumulo sarà collegato in antenna a 36 kV sul futuro ampliamento della SE Terna 380/150 kV della RTN denominata "Troia" che sarà ubicata 7 km a sud delle aree di impianto e sarà collegata all'impianto tramite cavidotto di connessione AT 36 kV interrato di lunghezza pari a 12.775 m circa quasi totalmente in corrispondenza di strade esistenti.

L'area individuata per lo sviluppo del progetto fotovoltaico ricade nell'**Ambito del Tavoliere e nella Figura Territoriale denominata Lucera e le Serre di Monti Dauni**.

L'impianto è del tipo a terra, realizzato su strutture di sostegno in acciaio di tipo mobile (inseguitori) con relativi motori elettrici per la movimentazione, ancorate al suolo tramite paletti in acciaio direttamente infissi nel terreno.

Dal PUG di Lucera, Tav.f.7.1.c Carta dei Contesti, si evince che il Campo A di progetto ricade in area classificata CRA.ar - Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva; i Campi B e C di progetto ricadono in area classificata CRV.sm - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico meridionale.

Comune	Area	Foglio	Particella
Lucera	Area Pannelli	111	4,5,51,398, 397,407,408,409
Lucera	Area Pannelli	149	175, 305, 263, 264, 262,266, 267, 268, 269, 270

Tabella 1 - Riferimenti catastali dell'area di progetto interessata dall'impianto agrovoltaico

Al fine di procedere alla verifica in oggetto, non essendo presente in atti alcun documento che riportasse i riferimenti catastali, gli stessi sono stati ricavati e riportati nella tabella 1 attraverso lo studio del documento QAF1CF7_Elaborato grafico_0_05 che ha permesso la ricostruzione dell'impianto oggetto di verifica.



Figura 1 - Le tre Aree di Impianto – Layout




Figura 2 - Inquadramento generale dell'impianto



Figura 3 - Inquadramento su Ortofoto Aree Impianto e cavidotto AT limitrofa 36 kV di connessione alla RTN




Figura 4 - Inquadramento Cabina Utente di Consegna (CUC) su ortofoto, all'Ampliamento SE Terna di Troia



Figura 5 - Le tre Aree di Impianto – Campo A (a sud ovest) – Campo B (a sud est) – Campo C (a nord est)

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**). La Figura 5 inquadra l'impianto fotovoltaico in progetto rispetto alle installazioni attualmente realizzate, cantierate e sottoposte a iter autorizzativo concluso positivamente come da Linee Guida della Regione Puglia




Figura 6 - Impianto in progetto e impianti fotovoltaici presenti o in progetto nell'area oggetto di studio - dati FER - Area di cumulo (Buffer di 1 km) e Dominio dell'impatto (Buffer di 3 km)

- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**)
- l'area di progetto **non** coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (**lett. c**) e **non** coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (**lett. c**)
- l'area **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**), società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
- l'area di progetto dal PUG di Lucera classifica il Campo A come area facente parte del CRA.ar - Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva mentre, i Campi B e C come CRV.sm - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico meridionale. (**lett. c-ter verifica n.1**);
- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett.c-ter n.1**) e, **non coincide** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risulta interna** a impianti industriali e stabilimenti (**lett.c-ter n.2**); **non** è racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o

stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non è adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

L' idoneità dell' area dell' impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi dell' art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021, l' idoneità dell' area, pertanto, non potrà essere affermata ai sensi dell' art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, ma avviata la verifica di idoneità ai sensi dell' **art.20 co.8. lett. c-quater** si evidenzia che:

- l' area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all' articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto).
- l' area di progetto **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell' articolo 136 del medesimo decreto legislativo (**lett.c-quater**).

Il cavidotto AT in alcuni punti attraversa un bosco e la sua relativa area di rispetto e interseca il Torrente Celone; pertanto sarà interrato al di sotto di strade esistenti, interessando il percorso più breve possibile e in corrispondenza di interferenze sarà utilizzata la tecnica TOC.




Figura 7– PPTR Impianto in progetto nei Comuni di Lucera e Troia




Figura 8 – Verifica fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici

❖ L' area di progetto è idonea ai sensi dell' art.20, co.8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITÀ DELL'AREA**Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee**

L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, (fig.9)

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		AREA DI PROGETTO IN ESAME
		Campo Agrivoltaico
Aree naturali protette nazionali e regionali		Non presente
Zone umide Ramsar		Non presente
Siti di importanza Comunitaria		Non presente
Zona protezione Speciale - ZPS		Non presente
Important Birds Area – IBA		Non presente
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità		Non presente
Siti Unesco		Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)		Non presente
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)		Non presente
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300m	Non presente
	Laghi e Territori contermini fino a 300m	Non presente
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	Non presente
	Boschi +buffer di 100m	Non presente
	Zone archeologiche + buffer di 100m	Non presente
	Tratturi + buffer di 100m	Non presente
Aree a pericolosità	idraulica	Non presente
	Geomorfologica ¹	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale	Ambito A	Non presente
Tematico per il Paesaggio	Ambito B	Non presente
Area Edificabile urbana + buffer di 1Km		Non presente
Segnalazione carta dei beni con buffer di 100m		Non presente
Coni visuali ²		Presente
Grotte		Non presente
Lame e Gravine		Non presente
Versanti		Non presente
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità		Non presente

Tabella 2 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

Si precisa che il cavidotto AT, di collegamento tra le CdR presenti nelle aree d'impianto e la CUC, nel suo percorso attraversa due torrenti e il loro relativo buffer e un bosco. Gli attraversamenti saranno realizzati con tecnica TOC, inoltre, il percorso del cavidotto interrato interessa per un tratto l'area buffer di una segnalazione architettonica (CODICE FG000229 – Masseria).

¹ tutta l'area di progetto e gran parte del percorso del cavidotto ricadono in area a pericolosità media e moderata PG1

² le aree di progetto ricadono nel Cono Visuale generato dal castello di Lucera, infatti, la distanza minima dal Castello di Lucera è di circa 8,5 km e aumenta sino a oltre 10 km.




Figura 9 - Ubicazione delle aree di impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) Dall'analisi della documentazione si evidenzia che lo studio di progettazione **non** è certificato per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS).
Una verifica condotta sul sito: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha confermato quanto riportato sopra;
- b) Il progetto, sulla base di quanto dichiarato da Grenergy Rinnovabili 9 s.r.l., rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra nella tipologia di opera: "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs 152/2006.
Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.
I tracker su cui poggiano le strutture di sostegno dei moduli saranno fissati al terreno tramite i pali di fondazione in acciaio, direttamente infissi, senza l'utilizzo di calcestruzzo. Le cabine elettriche

saranno poggiate su platee di fondazione facilmente asportabili in fase di dismissione. Questa tipologia di struttura evita in generale l'esecuzione di opere di calcestruzzo e faciliterà enormemente sia la costruzione che la dismissione dell'impianto a fine vita, diminuendo drasticamente le modifiche subite dal suolo.

- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) L'impianto agrivoltaico denominato "GR Lucera" converte la presente agricoltura di tipo convenzionale in biologica, di fatto estendendo la superficie condotta a biologico presente nell'area di progetto in aree destinate a "Seminativi semplici in aree irrigue", pertanto **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **è assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dall'analisi cartografica "Zonizzazione", del Programma di Fabbricazione, strumento urbanistico vigente è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico risulta essere: **Agricola**. Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte a "Seminativi semplici in aree irrigue".

Tutte le aree sono attualmente investite a seminativo così come lo sono la quasi totalità dei terreni circostanti.

Nell'area di studio è presente una superficie estremamente esigua di oliveto (18,88 ha), probabilmente di: Ogliarola garganica, Leccino, Coratina e una superficie estremamente esigua di vigneto (0,27 ha), probabilmente di Uva di Troia.

Nell'area di progetto si trovano unicamente **seminativi**, mentre per quanto riguarda l'elettrodotto, questo segue sempre i tracciati delle strade comunali, provinciali, poderali oppure i limiti particellari. Pertanto, non sono necessarie estirpazioni o traslocazioni di piante legnose.

I seminativi presenti nell'area di studio sono utilizzati prevalentemente per la coltivazione di cereali a ciclo autunno-vernino (frumento duro), di legumi da granella (cece, fava) e di coriandolo. Sono, inoltre, presenti esigue superfici coltivate a ortive.

CLC	Descrizione	Area (ha)	Area (%)
21	Seminativi	1.605,54	98,78%
22	Colture permanenti	19,48	1,20%
24	Zone agricole eterogenee	0,42	0,03%
	Totale	1.625,43	100,00

Tabella 3 - Copertura secondo la CLC di secondo livello dell'uso del suolo agricolo dell'area di studio e relativa copertura secondo dell'uso del suolo (agg. 2011)




Figura 10- Carta dell'uso del suolo (agg. 2011), in blu il buffer di 500 m -

- ❖ L'area di impianto non comprende nessuna delle coltivazioni agricole di pregio, né pascoli per la produzione dei latticini né stabilimenti per l'allevamento o per la produzione di altri prodotti agroalimentari protetti.

Il proponente dichiara, in riferimento all'utilizzo attuale del suolo, delle aree utilizzate in agricoltura biologica, che la componente agricola del progetto agrivoltaico si propone l'estensione di una conduzione in agricoltura biologica a tutta la superficie in esame, migliorando di fatto le condizioni attuali. (fig.9)




Figura 11- particelle coltivate attualmente a biologico nelle aree di progetto (in giallo)

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco fotovoltaico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

Dalla documentazione si rileva che:

- L'impatto visivo dell'impatto fotovoltaico sarà fortemente limitato dalla realizzazione di una siepe perimetrale che avrà altezza pari a 2 m circa ovvero pari all'altezza della recinzione. La siepe sarà realizzata con essenze molto diffuse nell'area, molto fitte e di facile attecchimento.
- Nell'intorno delle aree di progetto e nelle aree a disposizione non utilizzabili per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico al di fuori delle aree recintate il proponente propone opere di mitigazione e compensazione al fine di mitigare percettivamente l'impianto alla vista, con fasce tutto attorno; mitigare le quantità e l'impatto dei nitrati di origine agricola nell'area ripristinando il cotico erboso e la vegetazione nei corsi d'acqua episodici che attraversano l'area, per rispettare gli indirizzi del Piano di Tutela delle Acque per le Zona Vulnerabile ai Nitrati; mitigare i fenomeni di lisciviazione dei prodotti chimici agricoli, i fenomeni di erosione e di dilavamento; compensare, con un miglioramento ambientale rispetto al precedente utilizzo

agricolo estensivo, le superfici che comunque sono destinate all'installazione dei moduli ed in generale delle componenti tecnologiche.

- In riferimento alle misure di contenimento degli impatti su flora, fauna, ecosistemi è previsto:
 - La realizzazione di varchi lungo la recinzione delle aree di impianto che permettono gli spostamenti della piccola fauna anche all'interno delle aree di impianto.
 - La creazione di aree di mitigazione nell'immediato intorno delle aree recintate di progetto permette di creare isole di habitat naturali che possono essere utilizzate dalla piccola fauna terrestre come rifugio e dall'avifauna per scopi trofici.
- Al termine dei lavori si provvederà al ripristino dei luoghi rimuovendo tutte le strutture di cantiere insieme agli stoccaggi di materiale.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto **include** un elaborato integrativo specifico con il quale è stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrivoltaico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell'attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un'efficiente produzione energetica. In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrivoltaico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Il Proponente nella documentazione presentata riporta che la superficie complessiva dell'area è di circa 73,5 ha di cui quasi 69 ha recintati.

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7Stot$$

nella documentazione di progetto è riportato il calcolo, per ogni tessera, della superficie minima che dovrà essere coltivata all'interno dell'impianto agrivoltaico. Il proponente riporta nell'elaborato QAF1CF7_Studio di fattibilità ambientale_Quadro Ambientale, una tabella da cui si evince che sia nel caso in cui venga considerata come Stot l'intera superficie a disposizione sia nel caso in cui venga considerata come Stot solo la superficie recintata, la disuguaglianza è comunque verificata per ogni "tessera".

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

dove per LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}) e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % ($Stot$).

Il proponente riporta nell'elaborato QAF1CF7_Studio di fattibilità ambientale_Quadro Ambientale, una tabella da cui si evince che sia che ci si riferisca alla Superficie a Disposizione sia che ci si riferisca alla Superficie Recintata la LAOR è comunque inferiore al 40% per ciascuna "tessera" di impianto, e quindi il REQUISITO A2 delle Linee Guida è soddisfatto. Infatti, in ogni caso la superficie totale dei moduli fotovoltaici (o degli inseguitori con moduli in orizzontale) è sempre inferiore al 40% della superficie a disposizione ovvero della superficie recintata.

Come emerge, il **requisito A.1 e il requisito A.2 sono verificati** dalla documentazione in atti.

- **Requisito B:** Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- - Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
- - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
- - Producibilità elettrica minima (B.2).

- Paragrafo 2.4 B.1a). **L'esistenza e la resa di coltivazione**

Dalla documentazione relativa alla relazione_Verifica dei Requisiti Agrivoltaici si ritiene verificato il requisito B.1a)

- Paragrafo 2.4 B.1b) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente, ivi presente, all'interno dell'area di progetto.

Il proponente, nella relazione_Verifica dei Requisiti Agrivoltaici, dichiara la conduzione agricola attuale (ante operam) delle aree di progetto prevede la coltivazione mista di cereali, legumi da granella e semi oleosi. Il 41,4% della superficie è interessata da coltivazioni biologiche.

La conduzione agricola di progetto (post operam) prevede: - Oliveto intensivo (20,31 ha) - Coltivazioni erbacee a rotazione: legumi da foraggio, camomilla, menta, melissa, stevia (26,04 ha)

- Zona Rifugio: prato polifita (18,52 ha) - Mitigazione e compensazione: ginestra, perastro, corniolo, salice comune, prugnolo, olmo di montagna, pioppo nero (6,78 ha). L'intera superficie sarà condotta secondo i dettami dell'agricoltura biologica in asciutto.

Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).

Rapporto FVagri e FVstandard = 92.196 MWh/anno \geq 60% di 113.308,80

Il proponente riporta nella documentazione di stima l'energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento (caratterizzato da Strutture fisse orientamento Sud inclinazione 30°), espressa in GWh/ha/anno, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico pari a 113.308,80 MWh/anno

Dalla documentazione in possesso è possibile verificare il requisito. B

- **Requisito C - TIPO 1- 3:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Dal dettaglio del tracker si rileva che le strutture saranno poste a una quota media di circa 2,1 metri da terra. L'impianto viene classificato come "agrivoltaico di tipo 1-3".

Il requisito C è soddisfatto.

- **Requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

- Paragrafo 2.6-D.1 - **Monitoraggio del risparmio idrico;**
- Paragrafo 2.6-D.2 - **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

-Monitoraggio del risparmio idrico (D.1): Il Requisito D1 prevede un monitoraggio del risparmio idrico rispetto alla situazione ex ante non applicabile a colture in asciutta quale quelle attualmente presenti e previste a progetto.

-Monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2): Al fine di verificare il mantenimento produttivo e la resa delle coltivazioni proposte, sarà monitorata l'attività agricola mediante la redazione di una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo con cadenza annuale. Nella relazione annuale, dovranno essere riportate le seguenti caratteristiche: - L'esistenza e la resa della coltivazione; - Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Il Requisito D.1 non è applicabile all'impianto agrivoltaico in progetto.

- **Requisito E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Al fine di valutare gli effetti dell'impianto agrivoltaico sull'ambiente, il progetto prevede il monitoraggio di ulteriori parametri quali:

- Paragrafo 2.6-E.1 - **Recupero della fertilità del suolo.**
- I terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto agrivoltaico sono attualmente utilizzati per colture erbacee cerealicole e leguminose a rotazione. Non si tratta pertanto di recupero di terreni attualmente non coltivati, ne consegue che il Requisito E.1 non è applicabile, sarà comunque implementato un Sistema di Monitoraggio atto a verificare il mantenimento della fertilità del suolo.
- Paragrafo 2.6-E.2 - **Microclima.**
Monitoraggio del microclima attraverso l'installazione di stazioni meteorologiche e sensori nel suolo.
- Paragrafo 2.6-E.3 - **Resilienza ai cambiamenti climatici.**
Monitoraggio alla resilienza ai cambiamenti climatici con relazione tecnica asseverata annuale.

Dalla documentazione in atti e da dichiarazioni da parte del proponente è **verificato il rispetto del requisito E.**

La società proponente intende soddisfare i requisiti D e E mediante la messa appunto di un sistema di monitoraggio complesso che è in grado di controllare congiuntamente parametri fisici, chimici, biologici, climatici.

Dalla documentazione si evince che il proponente ha verificato il rispetto dei requisiti D ed E (requisito D.1 non è applicabile all'impianto agrivoltaico in oggetto e requisito E.1 non è applicabile).

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra). La società proponente, comunque, dichiara che si occuperà direttamente della gestione della parte relativa all'impianto fotovoltaico e concederà ad una società di settore la gestione della parte agricola.

CONCLUSIONI

L'impianto agrovoltaico denominato " GR Lucera", della potenza pari a 51.22MW con sistema di accumulo da 14 MW con le relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Lucera (FG), Troia (FG) su un'area catastale disponibile di 73,5 ha di cui quasi 69 ha recintati.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

- **L'idoneità del sito è confermata ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater.**
- **L'area ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.** Le aree di progetto ricadono nel Cono Visuale generato dal castello di Lucera, infatti, la distanza minima dal Castello di Lucera è di circa 8,5 km e aumenta sino a oltre 10 km.
- Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, e. Il progetto prevede la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili e ricorre a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili e l'integrazione dell'impianto nel contesto delle

tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio.

- La documentazione attuale permette di verificare il pieno rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici, necessari per garantire la continuità delle pratiche agricole e pastorali sul sito, vengono soddisfatti i requisiti A,B, C, D ed E, per mezzo dei quali le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate a giugno 2022 dal Ministero della transizione Ecologica definiscono un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come impianto "agrivoltaico avanzato". In relazione alle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, dalla documentazione, non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola".
- Nella documentazione in atto i riferimenti catastali al fine di procedere alla verifica in oggetto, non essendo presente in atti alcun documento che riportasse i riferimenti catastali, gli stessi sono stati ricavati e riportati nella tabella 1 attraverso lo studio del documento QAF1CF7_Elaborato grafico_0_05 che ha permesso la ricostruzione dell'impianto oggetto di verifica.
- Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto, risultano comunque carenti, nella documentazione, le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi), alla componente aria e suolo.
- L'area, caratterizzata da un uso prevalente agricolo (SEMINATIVO SEMPLICE IRRIGUO) non comprende nessuna delle coltivazioni agricole di pregio, né pascoli per la produzione dei latticini né stabilimenti per l'allevamento o per la produzione di altri prodotti agroalimentari protetti.
- In riferimento all'utilizzo attuale del suolo e delle aree utilizzate in agricoltura biologica, si precisa che la componente agricola del progetto agrivoltaico si propone l'estensione di una conduzione in agricoltura biologica a tutta la superficie in esame, migliorando di fatto le condizioni attuali, ma non sono riportate nella documentazione di progetto le modalità, i tempi, i criteri e i requisiti per l'attuazione di tale proposito.